

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 10240/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 10240 del 2023, proposto da Carl Zeiss S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Cicogna, Fabio Ferraro, Antonella Terranova, Ilaria Sgrilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Terranova in Roma, via Vincenzo Bellini, 24;

***contro***

Regione Piemonte, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Azienda Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, Azienda

Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, Azienda Sanitaria Locale di Asti, Azienda Sanitaria Locale di Biella, Azienda Sanitaria Locale di Città di Torino, Azienda Sanitaria Locale di Cuneo 1, Azienda Sanitaria Locale di Cuneo 2, Azienda Sanitaria Locale di Novara, Azienda Sanitaria Locale To3, Azienda Sanitaria Locale To4, Azienda Sanitaria Locale To5, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Carestream Health Italia S.r.l., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento previa sospensione

a) della Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, pubblicata in pari data sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito della medesima Regione, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e sostanziale (“Determinazione n.2426/2022” e “Allegato 1”)[Doc.1]; nonché di tutti gli altri atti presupposti tra cui:

b) le Delibere delle Aziende Sanitarie Regionali coinvolte e in particolare: (i) la Deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; (ii) la Deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; (iii) la Deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; (iv) la Deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; (v) la Deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;

(vi) la Deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; (vii) la Deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; (viii) la Deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; (ix) la Deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; (x) la Deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; (xi) la Deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; (xii) la Deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; (xiii) la Deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; (xiv) la Deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; (xv) la Deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; (xvi) la Deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; (xvii) la Deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; (xviii) la Deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO (“Delibere delle Aziende Sanitarie Regionali”);

c) il Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 [Doc.2];

d) il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 [Doc.3];

e) qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: i) l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21

settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (“Intesa della Conferenza Stato – Regioni n. 213 del 2022”) [Doc.4]; ii) l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (“Accordo della Conferenza Stato – Regioni n. 181 del 2019”) [Doc.5]; iii) la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78” (“Circolare prot. n. 22413/2019”);

f) ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente ha richiesto, con autonoma istanza cautelare notificata alle amministrazioni parti del presente giudizio, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

Considerato che con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023, il termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista è stato, da ultimo, prorogato al 31.7.2023 e conseguentemente alla predetta data scade anche il termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni;

Considerato, quanto al dedotto *periculum*, che l'intervenuta scadenza del predetto termine rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra nonché all'orientamento cautelare della sezione espresso in sede collegiale (vedasi le ordinanze in materia assunte alla c.c. del 27.6.2023 e, da ultimo, alla successiva c.c. dell'11.7.2023), si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati nei sensi e nei termini di cui alla motivazione che precede.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 settembre 2023, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 luglio 2023.

**Il Presidente**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**